

IL COLLEGIO DI ROMA

Composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato da Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal CNCU |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo avere esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 2 luglio 2009 il cliente contestava alla Banca convenuta, con la quale egli non intrattiene alcun rapporto, l'indebita iscrizione del proprio nominativo nell'Archivio Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, circostanza che gli aveva impedito di ottenere la concessione della surroga del finanziamento in essere presso un altro intermediario, richiesta in data 6 giugno 2009; il cliente invitava pertanto la Banca convenuta a provvedere alla cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi, e a risarcire il danno (quantificato in € 10.000) subito per effetto della mancata concessione della surroga, la quale gli avrebbe permesso di ottenere un finanziamento a tassi particolarmente vantaggiosi.

Con note del 19 agosto e del 27 ottobre 2009 la Banca precisava che si era prontamente attivata per ottenere la cancellazione del nominativo del reclamante dalla Centrale dei Rischi, poiché l'iscrizione si era rivelata effettivamente erronea: a causa di un mero disguido, era stata infatti erroneamente riferita al reclamante una segnalazione di morosità ascrivibile ad altra persona cliente della banca, omonimo del reclamante e nato lo stesso giorno, ma in una diversa località. Accampando la propria buona fede e la solerzia nel porre rimedio all'errore, l'intermediario declinava la richiesta di risarcimento danni, adducendone l'infondatezza e la genericità e rilevando il difetto di prova del pregiudizio. Con successiva nota del 30 ottobre 2009, il reclamante lamentava ancora la mancata cancellazione della segnalazione, nonostante le rassicurazioni dell'intermediario in tal senso.

Al riguardo, con lettera del 13 novembre 2009, la Banca chiariva che la rettifica della segnalazione a carico del ricorrente era stata disposta in data 14 agosto 2009, tuttavia, "poiché il credito rappresentato dalla posizione omonima [era stato ceduto] ad altro soggetto creditore nel mese di novembre 2008, l'invio delle segnalazioni nei confronti della Banca d'Italia, sia pure non più a nome della scrivente banca, è continuato mantenendo – per disguido – l'errato riferimento" al ricorrente. Specificava pertanto di essersi attivata affinché si procedesse alle opportune rettifiche e comunicava che alla data della lettera non risultavano ulteriori segnalazioni in Centrale Rischi a carico del ricorrente.

Il Ricorrente proponeva ricorso davanti questo Collegio l'11 dicembre 2009, chiedendo di definire la controversia con la Banca e di precisare le modalità di risarcimento del danno, quantificato dalla parte in € 10.000,00. L'ammontare veniva giustificato dal grave pregiudizio derivato dalla mancata concessione della surroga (che avrebbe comportato un risparmio totale di € 1.800,00, ossia € 300 al mese da luglio a dicembre 2009), circostanza imputabile alla responsabilità esclusiva della Banca, posto che, trattandosi di un caso di omonimia, avrebbe potuto evitare il disguido sulla base di una semplice verifica del codice fiscale.

Nelle sue controdeduzioni, il 18 febbraio 2010 l'Intermediario chiedeva viceversa di dichiarare: a) sul piano pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso, per non avere il Ricorrente mai intrattenuto con la Banca alcun rapporto contrattuale o precontrattuale, sì da conseguire quella condizione soggettiva di *cliente* che sarebbe necessaria per radicare la competenza dell'ABF; b) sul piano del merito, la non accogliibilità della richiesta risarcitoria in via principale e la rettifica della quantificazione del danno in via subordinata.



Relativamente a questo secondo punto, richiamando i fatti di cui sopra, la Banca sottolineava che già in data 19 agosto 2009 era in condizione di comunicare al Ricorrente che si era attivata per la cancellazione dell'errata segnalazione in Centrale Rischi. Dichiarava poi di ritenere non accoglibili "così come formulate" le richieste avanzate, posto che, anzitutto, il Ricorrente non aveva fornito alcun dettaglio o specifica motivazione in merito, bensì si era limitato a riferire, senza addurre alcun elemento di prova, che le circostanze contestate avevano condotto al naufragio di una trattativa con altro Intermediario. Pertanto, anche a voler ammettere, in astratto, la fondatezza della richiesta risarcitoria, la quantificazione della stessa nell'importo di € 10.000,00 non era in alcun modo giustificata.

Il collegio, esaminata la pratica una prima volta nella riunione del 13 aprile 2010, ha deliberato una sospensione della medesima, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla quantificazione dei danni patiti dal cliente. In data 21 aprile 2010 il Ricorrente ha trasmesso a questo Collegio ulteriore documentazione, facendo presente che: a) la cancellazione dell'errata segnalazione era avvenuta in via definitiva solo nel gennaio 2010, con una perdita economica di € 2.176,00 nel periodo da giugno 2009 a gennaio 2010 (la prima rata del mutuo acceso presso il nuovo intermediario ammontava a € 489,12, mentre l'ultima rata pagata con la vecchia Banca nel gennaio 2009 ammontava a € 761,12, con una differenza di € 272,00/mese); b) a tale importo andava aggiunto il danno arrecato alla sua immagine e reputazione, il disagio quotidiano, l'impossibilità di richiedere finanziamenti e le spese legali. Pertanto la richiesta risarcitoria veniva confermata in € 10.000, "salvo diversa somma maggiore o minore secondo equità".

Ritenuto a questo punto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 18 maggio 2010.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad affrontare preliminarmente il problema della propria competenza in ordine a una controversia che contrappone una banca ad un soggetto che non è, né è stato, cliente della banca medesima.

Al riguardo, la tesi evidentemente patrocinata dalla banca è quella secondo cui la competenza dell'ABF sarebbe limitata alla cognizione dei rapporti controversi fra le banche ed i propri clienti, intesi come coloro che hanno o hanno avuto rapporti contrattuali con un intermediario, aventi ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari.

Tuttavia, questo Collegio ritiene di non discostarsi dall'indirizzo interpretativo già adottato in precedenti occasioni, alla stregua del quale l'ambito della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario è segnato, in termini oggettivi, dalle relazioni che tipicamente intercorrono fra banca e clienti, senza che rilevi, ai fini della esclusione della competenza nel caso concreto, la circostanza che, in un determinato contesto, la controversia, pur oggettivamente e tipicamente rientrando fra quelle che intervengono fra banche e clienti, sia insorta fra una banca ed un soggetto che con la stessa non abbia intrattenuto alcun rapporto contrattuale.

L'opposta interpretazione parrebbe avere dalla sua la circostanza che sia nella Deliberazione CICR del 29 luglio 2008, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis TUB, sia nelle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziaria, è adottata una definizione di "cliente" che lo identifica appunto con il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari.

Questa definizione non gioca tuttavia, ad avviso di questo Collegio, un ruolo essenziale o determinante ai fini dell'individuazione dell'ambito in cui si esplica la competenza dell'ABF e si applica perciò la disciplina in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie affidata a tale organismo.

Detto ambito è principalmente disegnato infatti in termini e secondo criteri oggettivi, in quanto comprende (cfr. Deliberazione CICR, art. 2, par. 4 e 5; Disposizioni della Banca d'Italia, par. 4) tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (scaturenti da rapporti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari), indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, salvo il limite dell'importo massimo di € 100.000 se la richiesta del ricorrente *"ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo"*; mentre l'esclusione dalla cognizione dell'ABF riguarda *"i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto fra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati"*.

Non sembra dunque corretto affermare, alla stregua dei citati dati normativi, che esulano dalla competenza dell'ABF le controversie tra un soggetto e una banca che non siano o non siano stati reciprocamente legati da un rapporto contrattuale, avente a oggetto un'operazione o un servizio bancario o finanziario: ragionando alla stregua di tale



premessa, la competenza dell'ABF ne risulterebbe circoscritta alle ipotesi in cui si contesta e si fa valere una responsabilità contrattuale della banca (allora, nei confronti del cliente), mentre le disposizioni sopra ricordate chiaramente stabiliscono che tale competenza abbraccia altresì le richieste di risarcimento dei danni scaturenti dall'inadempimento o dalla violazione dell'intermediario e cioè da comportamenti di quest'ultimo che si caratterizzano per il fatto di disattendere o un preesistente vincolo contrattuale ovvero un obbligo derivante da norme di legge.

Dunque, non vi è alcuna ragione sistematica che induca, come vorrebbe la parte convenuta, a restringere la cognizione dell'ABF ai soli casi di responsabilità contrattuale delle banche nei confronti dei clienti e a escluderne per converso le fattispecie di responsabilità extracontrattuale come quella che qui ci occupa. La definizione di "cliente" dettata dalla citata normativa è funzionale alla delimitazione della categoria socio-economica di appartenenza dei soggetti che entrano in contatto (contrattualmente o per via extracontrattuale) con le banche in relazione al compimento, da parte di queste ultime, di atti tipicamente corrispondenti, quanto al loro contenuto, alla prestazione di servizi bancari, ovvero strumentali e accessori, anche qui secondo una valutazione di tipicità, alla prestazione di servizi ed operazioni bancari.

Nel caso di specie, è pacifico che la pretesa fatta valere dal Ricorrente dinanzi a questo Collegio scaturisce dalla violazione di obblighi di carattere generale incombenti alla Banca, e specificatamente dell'obbligo generale di diligenza, che si concretizza qui come obbligo di segnalare alla Centrale rischi soltanto i (nominativi dei) soggetti che effettivamente si trovano nelle condizioni previste dalla legge, e non di soggetti diversi, seppure aventi lo stesso nome. Per quanto sin qui osservato, la soluzione che s'impone, perché coerente con il disegno normativo sottostante all'istituzione dell'ABF è nel senso di affermare la competenza di questo collegio riguardo alla cognizione della controversia.

Venendo ora al merito della vicenda, risulta non contestato fra le parti il fatto che ha dato origine alla controversia, e cioè l'erronea segnalazione in Centrale Rischi di un soggetto diverso dall'effettivo cattivo pagatore, e precisamente dell'odierno Ricorrente, omonimo dell'altro e nato nello stesso giorno ma in un luogo diverso.

La colpa della Banca non può essere negata. Essa, del resto, ha ammesso l'addebito e ha dichiarato di volersi attivare per la cancellazione della segnalazione erronea, cosa che in effetti ha fatto, ma che non ha prodotto alcun risultato se non dopo alcuni mesi. Precisamente, la vicenda si è protratta dal luglio del 2009 (data del primo reclamo alla Banca convenuta) al dicembre di quell'anno, quando è stata finalmente ottenuta la

cancellazione del nome del Ricorrente dalla Centrale Rischi nella quale era stato iscritto per errore causato dalla parziale identità di dati anagrafici rispetto al cliente che effettivamente versava nelle condizioni richieste per l'iscrizione.

Pertanto, sussiste l'obbligo della Banca di risarcire i danni causati al Ricorrente, in relazione all'operazione, che egli aveva intrapreso il 6 giugno 2009, di surroga della banca mutuante ai sensi della legge n. 40/2007; operazione che ha potuto concludersi soltanto a seguito della cancellazione dell'errata segnalazione, avvenuta nel gennaio 2010.

La quantificazione proposta dal Ricorrente riguardo al pregiudizio da lui subito è tuttavia, ad avviso di questo Collegio, solo in parte attendibile e condivisibile.

I dati forniti dal Ricorrente in sede di integrazione documentale indicano in € 272 la differenza tra l'ultima rata pagata alla Banca originaria mutuante e la prima rata versata, a decorrere dal febbraio 2010, alla banca subentrata nel rapporto di finanziamento. Tale importo andrebbe, secondo il conteggio dei danni operato dal ricorrente, moltiplicato per n. 8 mesi di ritardo dell'operazione di surroga. Posto però che questa richiede, di regola, un paio di mesi per essere espletata (tanto più che il periodo indicato dal Ricorrente si colloca a cavallo del periodo delle ferie estive del 2009), il moltiplicatore dell'importo di € 272 non può essere superiore a 6 ($€ 272 \times 6 = € 1.632$). Vanno inoltre riconosciuti il danno morale (disagio psicologico, lesione della reputazione) e le spese affrontate per attivarsi nei riguardi della banca a seguito della scoperta della segnalazione avvenuta per errore, che possono essere equitativamente liquidati in un importo pari a € 4.000. Complessivamente va pertanto liquidato al Ricorrente, in parziale accoglimento della sua richiesta risarcitoria, l'importo di € 5.632.

P.Q.M

Il Collegio, accertata la propria competenza, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al Ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 613 del 24 giugno 2010

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE